

Publicato il 08/11/2016

**N. 01098/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 00117/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2016, proposto da:

Orinvest S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi C.F. CCCLGU46T19D969E, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;

***contro***

Comune di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli C.F. MSLRDM62H17H536K, Luca De Paoli C.F. DPLLCU68M03I225I, con domicilio eletto presso Aurelio Domenico Masuelli in Genova, via Garibaldi 9;

***nei confronti di***

Regione Liguria non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

delibera n. 29/2015 di adozione puc

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il dott.

Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il ricorso in esame l'odierna parte ricorrente, in qualità di società proprietaria di un'area di circa 150 ettari in località Vesima, impugnava gli atti di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (puc) di Genova, con specifico riguardo alle previsioni riguardanti la stessa area di proprietà.

In particolare, all'esito del relativo iter procedimentale seguito, per l'area in questione il piano prevedeva una destinazione ar-pa confermando la vocazione storica legata alla produzione

agricola.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, in specie in ordine alle diverse previsioni succedutesi ed all'esito delle relative osservazioni presentate, parte ricorrente formulava le seguenti censure:

- violazione delle norme di conformità alla disciplina paesistica, nonché diversi profili di eccesso di potere, in specie per mancata considerazione del proprio compendio in termini di macroarea;
- violazione dell'art. 28 l.r. 36\1997 e diversi profili di eccesso di potere in relazione alla qualificazione dell'area Boschetti essendo la stessa ambito territoriale insediato;
- violazione degli artt. 28, 35 s. l.r. cit., ed analoghi profili di eccesso di potere, in relazione all'errata qualificazione sull'origine storica legata alla produzione agricola.

L'amministrazione intimata si costituiva in giudizio e, replicando punto per punto, chiedeva il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 6\10\2016 la causa passava in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare, occorre svolgere una premessa circa l'effettivo ambito di sindacabilità delle previsioni di piano.

In proposito la sezione, come già più volte evidenziato, si

muove nel solco tracciato dalla prevalente opinione giurisprudenziale, tesa a bilanciare i fondamentali principi che regolano la materia, a partire dalla separazione dei poteri al rispetto degli artt. 24, 103 e 113 Cost., passando per i principi generali di cui agli artt. 3 e 13 l. 241 del 1990, per giungere sino alla disciplina di settore.

Se in generale in sede di pianificazione del territorio la discrezionalità, di cui certamente il Comune dispone in ordine alle scelte sulla destinazione dei suoli, è ben ampia e, quindi, in genere non abbisogna di una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali cui s'ispira il Piano regolatore generale, in linea applicativa è altrettanto vero che già il concreto esercizio di tale amplissima discrezionalità del Comune comunque può esser censurato quando appaia manifestamente illogico, irragionevole, contraddittorio, errato nei presupposti o viziato nel procedimento (cfr. ad es. CdS 3250\2016).

Analogamente, va ribadito che le scelte urbanistiche effettuate dal Comune in sede di adozione del piano regolatore generale costituiscono valutazioni discrezionali attinenti al merito amministrativo che, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in sede di giudizio impugnatorio, a meno che non risultino inficiate da errori di

fatto o da vizi di grave illogicità.

E' in tale contesto che va quindi verificata l'altrettanto consolidata opinione per cui le osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio. Infatti, laddove le osservazioni portino ad una motivazione che evidenzi errori di fatto o vizi di illogicità e contraddittorietà, deve farsi applicazione della predetta regola generale in termini di sindacabilità delle previsioni. Attenta giurisprudenza ha riassunto tale concetto tramite fondamentali indicazioni, evidenziando che in caso di presentazione da parte di privati di osservazioni al piano regolatore in itinere, il relativo rigetto deve essere supportato da una motivazione, pur succinta, dovendo la medesima rivelarsi congrua rispetto al contenuto concreto delle dette osservazioni, così da dimostrare l'avvenuto riscontro dell'apporto critico dei privati in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (cfr. ad es. tar Parma 219\2016).

In termini ancor più ampi va altresì ricordato un altro

fondamentale principio espresso dalla prevalente e condivisa giurisprudenza (cfr. ad es. CdS 295\2005), per cui ad esempio una scelta di piano regolatore generale può essere considerata illogica quando attribuisce "ex novo" una destinazione in aperta incoerenza con la situazione di fatto e con la destinazione urbanistica precedentemente attribuita.

Occorre quindi fare applicazione di tali fondamentali indicazioni in ordine ai limiti ed alla conseguente estensione del sindacato, verificando in relazione al singolo caso concreto (nei limiti all'evidenza dei vizi dedotti) – che nella censurata sede pianificatoria si sia verificata, con il necessario scrupolo anche istruttorio oltre che motivazionale (nei limiti sin qui ricordati), la situazione del singolo compendio interessato dalla specifica previsione. Ciò a maggior ragione a cagione dell'evidenziato rischio derivante dalla non infrequente (peraltro non in relazione all'area in questione) parcellizzazione della pianificazione, in specie in ordine alla correttezza delle valutazioni sullo stato di fatto ovvero alla sussistenza di un logico coordinamento con gli obiettivi pianificatori perseguiti per la zona.

Peraltro, il sindacato nei termini richiamati all'evidenza può portare, al massimo, al riesame delle singole situazioni, non certo alla possibile sostituzione.

Il ricorso in esame non è in ogni caso suscettibile di accoglimento, in quanto nella specie – relativamente all’area di proprietà della società ricorrente ed oggetto del presente gravame - l’amministrazione risulta aver rispettato i parametri sopra indicati, come emerge sia dagli atti valutativi delle osservazioni, sia dalle compiute difese comunali svolte nella presente sede giurisdizionale.

Sotto un primo profilo, concernente la mancata qualificazione in termini di macroarea, le valutazioni svolte in ordine alla diversa determinazioni assunta (unità insediativa d’identità paesaggistica), non trovano alcuna smentita – nei limiti di sindacato come sopra ricostruiti – né in termini di riscontro nello stato dei luoghi né in termini di eventuale manifesta illogicità.

Invero, le valutazioni svolte ed evidenziate negli atti, oltre ad apparire adeguatamente esplicate nei termini minimi richiesti, appaiono altresì confermati dai peculiari caratteri della zona e degli elementi identitari evidenziati. Tanto che, in termini di qualificazione, tali elementi e la limitata definizione dell’area appaiono ben più facilmente accostabili alla qualificazione prescelta rispetto a quella invocata da parte ricorrente.

Sotto un secondo profilo, più direttamente concernente l’area Boschetti, se in generale l’articolata motivazione svolta in

risposta alle osservazioni formulate da parte privata appare ampiamente compresa nei termini paventati in via generale, in linea di dettaglio la stessa non appare contraddittoria né rispetto alla qualificazione più ampia di cui sopra, né in termini relativi ai caratteri evidenziati dalla p.a. ed alle peculiari caratteristiche dell'area stessa.

Sotto un terzo profilo, avente peraltro rilievo anche a più generali fini di verifica della non manifesta illogicità della determinazione, rispetto alla contestata qualificazione la determinazione comunale trova pieno conforto dalla disciplina del vigente ptcp, che qualifica la zona in termini c.d. is ma, caratterizzata da analoga funzione di tutela della continuità in termini di bassa densità insediativa, di modi d'uso del suolo e dei valori identitari presenti sul territorio.

Ogni ulteriore considerazione svolta in sede di ricorso finisce con l'impingere in scelte che rientrano nel merito della p.a. e comunque al di fuori del perimetro di sindacabilità sopra tracciato.

Sussistono giusti motivi, anche a fronte della complessità derivante dalla natura delle previsioni contestate e delle censure dedotte, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione

Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Davide Ponte**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO